



## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIVI BACCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, ANDRIA, ARMATO, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BOSONE, BUBBICO, CABRAS, CECCANTI, Marco FILIPPI, FONTANA, GALPERTI, GASBARRI, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, LEDDI, MARINARO, Ignazio MARINO, MERCATALI, MICHELONI, MONGIELLO, PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PORETTI, ROILO, Nicola ROSSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO e TONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2010

Istituzione del *bonus* per gli studi universitari e norme per la valutazione degli studenti

ONOREVOLI SENATORI. - Tra i sintomi delle inefficienze del sistema universitario italiano spiccano la lentezza con la quale gli studenti percorrono i corsi di studio e l'alto livello di abbandono prima del loro completamento. Con riguardo al primo sintomo basta ricordare che la durata media degli studi al momento del conseguimento della laurea triennale sfiora i cinque anni, mentre la proporzione degli iscritti che abbandona prima del conseguimento della laurea è superiore alla metà. In nessun altro paese avanzato la durata degli studi universitari è altrettanto lunga (e si tenga conto che l'età di prima immatricolazione è sensibilmente più alta in Italia che altrove) e la frequenza degli abbandoni più alta, cosicché questi due indicatori sono le spie più evidenti delle patologie del sistema.

La «regolarità» del percorso di studio è una componente della qualità dell'apprendimento che, se troppo prolungato, rischia l'obsolescenza. Qualsiasi corso formale d'istruzione richiede che sia ordinatamente seguito un programma, che vengano verificate le conoscenze acquisite, che i ritmi dell'insegnamento e dell'apprendimento siano normalmente tenuti. Dove questo non si realizza, ne soffre la qualità della formazione. L'alto tasso di abbandono, d'altro canto, significa che le università sono affollate di studenti del tutto inattivi o poco attivi, che ne appesantiscono ed intralciano il funzionamento, e sono un fattore di costo e di inefficienza. Benché questi due aspetti non esauriscano i mali dell'università, essi sono sicuramente cause maggiori della scarsa efficienza formativa del sistema e della modesta valutazione della laurea da parte del mercato.

L'apporto finanziario degli studenti al sistema universitario pubblico è scarso. Gli ul-

timi dati ufficiali disponibili, relativi al 2007, informano che il contributo delle famiglie al costo degli studi dei loro figli è assai modesto: con riferimento al 2007, il contributo medio per studente nelle università statali, è di € 870, che sale a circa € 1.050 se si escludono dal calcolo gli studenti esentati. L'ordine di spesa non è distante dall'abbonamento ad una palestra o ad un circolo sportivo ed è pari a meno di un decimo del costo reale di uno studente normalmente attivo, che può valutarci pari a 12.000-13.000 euro annui *pro capite*. Il corrente sistema che addossa oneri bassissimi alle famiglie - lasciando il grosso della spesa alla fiscalità generale - è fortemente regressivo e beneficia gli studenti provenienti dalle famiglie più abbienti che si iscrivono all'università in misura assai maggiore di quanto non facciano i giovani appartenenti a famiglie con minori risorse. Infine le basse tasse universitarie sono un disincentivo al regolare ritmo degli studi.

In attesa di una riforma del sistema di finanziamento delle università, che parta dalla valutazione del costo effettivo, o *standard*, dell'istruzione terziaria e attui un sistema più equo di ripartizione di tale costo tra fiscalità generale e famiglie, si propone un più efficiente meccanismo di imposizione delle tasse universitarie. Secondo l'articolo 1 del disegno di legge, a tutti gli immatricolati nell'Università statale viene attribuito un *bonus* equivalente alla tasse universitaria del primo anno di corso; tale *bonus* viene rinnovato, per l'anno accademico successivo, agli studenti in regola con l'acquisizione dei crediti, e proporzionalmente ridotto - fino ad una soglia minima - in funzione dei crediti acquisiti. Sotto tale soglia, pari al 40 per cento dei crediti previsti, la tassa universita-

ria sarà dovuta per intero. Questa graduazione del *bonus* intende favorire il regolare percorso di studio e, allo stesso tempo, premiare gli studenti meritevoli sotto il profilo dell'impegno.

Un altro aspetto critico per la valutazione del funzionamento del sistema universitario sta nella migliore conoscenza delle attitudini, delle competenze e delle capacità cognitive acquisite degli studenti. Queste, come è ben noto, non possono desumersi né dalle votazioni negli esami di maturità, né da quelle ricevute durante il percorso di studio o all'esame di laurea. È infatti risaputo che tali votazioni variano fortemente a seconda delle aree disciplinari, di quelle geografiche, dei criteri valutativi propri di ciascun docente e di ciascuna commissione di laurea. Per rimediare alla mancanza di parametri oggettivi, l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede che contestualmente all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore venga somministrato a ciascun candidato, un *test* unico per il territorio nazionale (*test di entrata*), volto a valutare le competenze e le capacità cognitive di ogni studente. Tale *test* è somministrato dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), d'intesa con l'Istituto nazionale di valuta-

zione del sistema di istruzione (INVALSI). La base dati contenente i risultati dei *test* viene resa accessibile ai singoli Atenei, cosicché questi sono messi in grado di conoscere la qualità degli studenti iscritti, relativamente a quella degli studenti iscritti in altri Atenei o in altre aree territoriali. Un altro *test* nazionale viene somministrato (a cura dell'ANVUR) contestualmente all'esame di laurea di primo livello (*test di uscita*), con l'obbiettivo di accertare le competenze e capacità cognitive acquisite durante il percorso universitario. Tale *test* può essere articolato per macroaree disciplinari.

Si costruisce così un sistema informativo adeguato non solo a ordinare gli Atenei - ed eventualmente i Dipartimenti - in base al livello delle competenze degli studenti al termine del percorso formativo, ma anche a correlare tali risultati con la situazione di partenza, all'ingresso nel sistema, permettendo di individuare progressi e regressi. È a questo fine che l'ANVUR è chiamato ad elaborare i criteri valutativi dell'efficienza formativa dei vari Atenei, ed a costruire appositi indicatori. È sulla base di questi - secondo l'articolo 3 del disegno di legge - che il Ministero procede ad attribuire ai singoli Atenei gli incentivi legati alla capacità formativa dimostrata.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Bonus di studio universitario)*

1. Al fine di promuovere l'eccellenza ed il merito nell'ambito dell'istruzione universitaria, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza è istituito, con decorrenza dall'anno accademico 2011-2012, il *bonus* di studio universitario, di seguito denominato «*bonus*».

2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

*a)* il *bonus* è attribuito ad ogni studente al momento della domanda di immatricolazione presso qualsiasi ateneo statale al fine di garantire la copertura del pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea o del corso di laurea specialistica prescelto;

*b)* al termine di ogni anno accademico, il *bonus* per il successivo anno accademico può essere rinnovato, ridotto o revocato:

1) il rinnovo del *bonus* è subordinato all'acquisizione, nell'anno accademico di riferimento, del totale dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

2) la riduzione del *bonus* è stabilita in proporzione al numero dei crediti formativi universitari di cui al numero 1) acquisiti, nel-

l'anno accademico di riferimento, in misura compresa tra il quaranta e l'ottanta per cento;

3) la revoca del *bonus* è stabilita nei casi in cui i crediti formativi universitari di cui al numero 1) siano acquisiti, nell'anno accademico di riferimento, in misura inferiore al quaranta per cento.

3. Gli studenti beneficiari dell'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 hanno diritto al rinnovo annuale del *bonus*.

4. Il *bonus* è rinnovato per un numero di anni pari alla durata normale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica, come definita dall'articolo 8 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

## Art. 2.

### *(Valutazione della didattica da parte dell'ANVUR)*

1. Al fine di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite dagli studenti nel percorso di studi universitari e di valutare la qualità delle attività e dell'offerta formativa degli Atenei sul territorio nazionale, al termine del primo anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e contestualmente all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore ed all'esame di laurea di primo livello, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di concerto con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), procede alla somministrazione di un *test* ai candidati a tali esami.

2. Il *test* per gli studenti del corso di studio di istruzione secondaria superiore è unico per tutto il territorio nazionale e ha la finalità di valutare le competenze e le capacità co-

gnitive acquisite dei candidati. Sulla base dei risultati del *test*, l'ANVUR procede alla compilazione di una graduatoria nazionale degli studenti che hanno sostenuto gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

3. Entro tre mesi dalla somministrazione del *test* di cui al comma 1, l'ANVUR trasmette ai singoli Atenei la base dati contenente la graduatoria di cui al comma 2.

4. Entro tre mesi dalla chiusura delle immatricolazioni al primo anno di ogni anno accademico, ogni Ateneo trasmette all'ANVUR la base dati degli iscritti ad ogni corso di laurea, correlata al risultato del *test*.

5. Sulla base dei risultati di cui al comma 4, l'ANVUR procede alla determinazione, per ogni Ateneo e per ogni corso di laurea, del livello medio di competenze e di capacità cognitive degli studenti iscritti.

6. Contestualmente all'esame di laurea di primo livello, l'ANVUR procede alla somministrazione di un *test* ad ogni candidato, con il fine di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite nel percorso formativo. Il *test* è unico per tutto il territorio nazionale e può essere articolato per macroaree disciplinari.

7. Nel biennio successivo al primo anno di attuazione del *test* di cui al comma 6, l'ANVUR determina i criteri mediante i quali ordinare i risultati formativi dei singoli Atenei sulla base delle competenze e alle capacità cognitive dei laureati accertate mediante il *test*, tenendo conto del livello di competenze e capacità rilevate al momento dell'immatricolazione.

### Art. 3.

#### (Incentivi)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere non vincolante dell'ANVUR, determina con proprio decreto, sulla base della valutazione dal-

l'ANVUR resa ai sensi dell'articolo 2, le modalità di attribuzione ai singoli Atenei di incentivi in funzione dei risultati formativi conseguiti dagli Atenei, tenendo conto del livello relativo delle competenze e capacità cognitive degli immatricolati accertate dal *test* di cui all'articolo 2, comma 2, e dal livello relativo di tali competenze e capacità cognitive accertate dal *test* di cui all'articolo 2, comma 6, con riferimento ad ogni singolo Ateneo.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2011, in 350 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 400 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

